

ATTO COSTITUTIVO V.A.B. CALABRIA ODV

L'anno 2022 il mese di dicembre il giorno 26 in Montepaone (CZ), presso la sede sociale in via Roma, 161 sono presenti i seguenti signori:

Castanò Francesca nata a Montepaone il 08-05-1970 residente a Montepaone (CZ) cap 88060 in via Roma n.161 i. 1 codice fiscale CST FNC 70 E 48 F 586 Y

Cioffi Antonio nato a Catanzaro il 26-08-1973 residente a Montepaone (CZ) cap 88060 in via Roma n.161 codice fiscale CFF NTN 73 M 26 C 352 H

Stabile Giovanni nato a Castrovillari (CS) il 06-06-1979 residente a Castrovillari (CS) cap 87012 in via Contrada Bolinaro 11 codice fiscale STB GNN 79 H 06 C 349 G

Grillo Luigi nato a Soriano Calabro (VV) il 02-11-1954 residente a Soriano Calabro (VV) cap 89831 in via Aldo Moro n.12 codice fiscale GRL LGU 54 S 02 I 854 B

Borello Raffaele nato a Serra San Bruno (VV) il 21-03-1953 residente a Chiaravalle Centrale (CZ) cap 88064 in via S. Antonio 22 codice fiscale BRL RFL 53 C 21 I 639 C

Romeo Carmelo nato a Reggio di Calabria (RC) il 29-07-1968 residente a Reggio di Calabria (RC) cap 89131 in via Vico Scala Sup. Ravagnese n. 30/1 codice fiscale RMO CML 68 L 29 H 224 F

Marsiglia Carlo nato a Cosenza (CS) il 29-01-1957 residente a Verbicaro (CS) cap 87020 in via Pampanara 14 codice fiscale MRS CRL 57 A 29 D 086 J

i quali designano in qualità di Presidente dell'assemblea costitutiva il Sig. Cioffi Antonio il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Borello Raffaele quale Segretario ed estensore del presente atto.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

E' costituito fra gli associati presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione:
VAB CALABRIA ODV

ART. 2

L' ODV ha sede legale nel Comune di Montepaone (CZ) Via Roma n. 161

ART. 3

L'organizzazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4

L'organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati: a) la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi b) la prevenzione, il contrasto e la soluzione di ogni altro evento pregiudizievole per l'ambiente naturale in ogni suo aspetto e, in particolare, per il patrimonio boschivo. c) l'esplicazione, sia nelle fasi della previsione e prevenzione che in quelle della repressione e soccorso, di attività di protezione civile ai sensi del D. Lgs. 02/01/2018 n.1, in settori diversi dall'antincendio boschivo, avvalendosi anche di nuclei di intervento specialistico di protezione civile, attraverso la collaborazione e cooperazione con le Istituzioni, gli Enti, e le Amministrazioni competenti o soggetti privati;

- d) la formazione, la qualificazione, la specializzazione e l'addestramento dei soci degli organismi federati stessi per lo svolgimento dei compiti diretti al raggiungimento degli scopi associativi, anche in collaborazione con istituzioni, Enti, Amministrazioni o singoli esperti esterni alla Federazione;
- e) la promozione, il coordinamento e la gestione del trasporto degli infermi, del soccorso, nell'emergenza e fuori dall'emergenza, nonché dei servizi sociosanitari e assistenziali;
- f) promuovere l'addestramento del cane per finalità di protezione civile, per il conseguimento di brevetti che consentano l'impiego del cane per attività di protezione civile, soccorso e per scopi di utilità sociale;
- g) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- h) presa in carico di detenuti da inserire nella collettività sociale, visto l'art. 1 della legge 354 del 1975;
- i) riqualificazione dei beni pubblici utilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, alloggio sociale ai sensi del Decreto del ministro delle infrastrutture del 22 Aprile 2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale diretta a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, formativi o lavorativi, Accoglienza Umanitaria e integrazione sociale dei Migranti.

ART. 5

L'organizzazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da sette membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig.ra Castano' Francesca
Vice Presidente	Sig. Cioffi Antonio
Segretario	Sig. Borello Raffaele
Consigliere	Sig. Stabile Giovanni
Consigliere	Sig. Grillo Luigi
Consigliere	Sig. Romeo Carmelo
Consigliere	Sig. Marsiglia Carlo

28-12-2022

2068

3

ESGNTG

ART. 7

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita, anche eventuali esenzioni.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2022.

La parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 37 articoli di seguito specificati, steso su 15 fogli dattiloscritti, è stato firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti:

Sig.ra Castano' Francesca

Sig. Cioffi Antonio

Sig. Borello Raffaele

Sig. Marsiglia Carlo

Sig. Grillo Luigi

Sig. Romeo Carmelo

Sig. Stabile Giovanni

Montepaone li 26 dicembre 2022

V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI CALABRIA ODV

FEDERAZIONE REGIONALE

STATUTO

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione e sede

L'associazione denominata V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI CALABRIA ODV è un'organizzazione di volontariato istituita ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile, del D.Lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore, delle vigenti leggi nazionali e regionali in materia e delle successive modifiche e integrazioni. L'associazione ha carattere regionale e federale ed opera prevalentemente nella regione Calabria. L'associazione ha sede legale e amministrativa in Montepaone (CZ).

Articolo 2

Principi ispiratori della Federazione

La V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI CALABRIA ODV è un'organizzazione di volontariato a carattere federale, apolitica, apartitica e aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro, anche indiretto, con finalità civiche, di solidarietà umana e di utilità sociale che si prefigge di realizzare principalmente attività di interesse generale attraverso l'azione volontaria dei soci degli organismi aderenti.

Articolo 3

Scopi e attività

Tutte le attività della federazione sono prive dello scopo di lucro e sono finalizzate al perseguimento dell'interesse generale, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, rendendo più organizzato ed efficiente servizio di volontariato in situazioni di bisogno del singolo o della collettività, nel settore dell'antincendio boschivo, della protezione civile e, più in generale, della tutela della persona umana, dei beni e della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale e degli animali.

In particolare, la Federazione ha per scopi

- a) la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi
- b) la prevenzione, il contrasto e la soluzione di ogni altro evento pregiudizievole per l'ambiente naturale in ogni suo aspetto e, in particolare, per il patrimonio boschivo.
- c) l'esplicazione, sia nelle fasi della previsione e prevenzione che in quelle della repressione e soccorso, di attività di protezione civile ai sensi del D.Lgs. 02/01/2018 n.1, in settori diversi dall'antincendio boschivo, avvalendosi anche di nuclei di intervento specialistico di protezione civile, attraverso la collaborazione e cooperazione con le Istituzioni, gli Enti, e le Amministrazioni competenti o soggetti privati;

Monica Corbo

Elisa

Roma Corrado

Giovanni

Stefano

Francesca

Carlo

Adriano

Col. M. Lupo

d) la formazione, la qualificazione, la specializzazione e l'addestramento dei soci degli organismi federati stessi per lo svolgimento dei compiti diretti al raggiungimento degli scopi associativi, anche in collaborazione con Istituzioni, Enti, Amministrazioni o singoli esperti esterni alla Federazione;

e) la promozione, il coordinamento e la gestione del trasporto degli infermi, del soccorso, nell'emergenza e fuori dall'emergenza, nonché dei servizi sociosanitari e assistenziali;

f) promuovere l'addestramento del cane per finalità di protezione civile, per il conseguimento di brevetti che consentano l'impiego del cane per attività di protezione civile, soccorso e per scopi di utilità sociale;

g) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) presa in carico di detenuti da inserire nella collettività sociale, visto l'art. 1 della legge 354 del 1975;

i) riqualificazione dei beni pubblici utilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, alloggio sociale ai sensi del Decreto del ministro delle infrastrutture del 22 Aprile 2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale diretta a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, formativi o lavorativi, Accoglienza Umanitaria e integrazione sociale dei Migranti.

In relazione a detti scopi, la Federazione è costituita con le seguenti finalità;

- coordinare l'attività degli organismi federati;
- contribuire allo sviluppo degli organismi federati;
- concorrere a tutelare le prerogative e l'originalità delle associazioni federate nell'ambito delle aree ove le stesse siano presenti;
- elaborare e presentare progetti a livello regionale, nazionale e internazionale;
- supportare gli organismi federati nella realizzazione e svolgimento di progetti regionali, ove richiesto;
- promuovere l'immagine unitaria della compagine federale;
- salvaguardare e garantire l'autonomia degli organismi federati;
- costituire e sviluppare una Sala Operativa Regionale per gli interventi;

Per la realizzazione degli scopi sociali la Federazione potrà:

- a) Promuovere lo studio, l'educazione e la formazione in ordine alle problematiche connesse agli incendi boschivi e agli altri eventi pregiudizievoli per l'ambiente naturale nonché, più in generale, in tema di protezione civile;
- b) Acquisire, mantenere e incrementare la disponibilità di strutture, mezzi, attrezzature, risorse umane e finanziarie all'espletamento delle attività statuarie;
- c) Collaborare e cooperare con Istituzioni, Enti, Amministrazioni ed Associazioni territoriali, nazionali ed Internazionali, pubblici o privati, aventi scopi conformi o compatibili con quelli di cui al presente statuto; Promuovere la realizzazione di associazioni complesse e federazioni o aderire per affiliazione ad enti e organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali, nazionali o internazionali o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica e unitaria struttura, aventi scopi conformi o compatibili con quelli contemplati nel presente Statuto, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni. Tutte le attività della Federazione sono svolte mediante le prestazioni personali, spontanee e gratuite dei soci degli organismi federati, conformemente alle prescrizioni legislative.

Monfria Carlo

Roma Corrado

Giovanni Schiavone

Articolo 4

Altre attività di volontariato

L'assemblea generale degli organismi federati può autorizzare, sentito il parere obbligatorio del consiglio direttivo, lo svolgimento di anche altre attività di organizzazione o supporto in eventi anche di carattere promozionale, utili per il perseguimento delle proprie finalità statuarie di interesse generale, nonché fornire assistenza alle manifestazioni nazionali o locali, anche organizzate da terzi, sia pubblici che privati, con mansioni di salvaguardia dell'incolumità delle persone e dei beni, ove previsto o consentito e nel rispetto delle normative vigenti nonché altri servizi di assistenza similari.

Tali attività e servizi non avranno carattere di obbligatorietà, sia con riferimento ai singoli soci per quanto attiene alle articolazioni organizzative o territoriali dell'Associazione, e non potranno mai essere, o porsi in contrasto con le caratteristiche costituzionali e con i principi ispiratori dell'Associazione, né con gli scopi di cui all'art. 3 del presente Statuto.

In ogni caso le attività diverse, oggetto del presente articolo, avranno carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 3.

Dei risultati delle attività di cui al presente articolo è fatta menzione nei documenti di bilancio.

Articolo 5

Logo, emblema, stendardo e bandiera da campo della Federazione

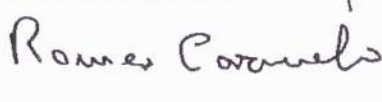
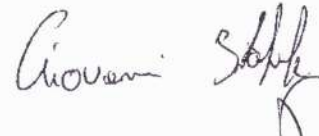
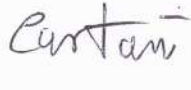
Il logo della Federazione è costituito dalla sigla VAB CALABRIA, con la scritta VAB formata da lettere maiuscole tondeggianti di colore verde; le lettere A e V sono costituite dallo stesso carattere – ovviamente capovolto in un caso – con il trattino della A sostituito da un cerchio pieni di colore rosso; la B è priva del tratto verticale e i tre tratti orizzontali hanno lunghezze crescenti dal basso verso l'alto.

L'emblema ha forma circolare e riproduce una folgore di colore rosso che attraversa due montagne sovrapposte di colore verde, in campo giallo, con il logo VAB CALABRIA ben evidenziato. Ai lati delle montagne attraversate dalla folgore sono poste in maniera obliqua due strisce composte dai tre colori della bandiera italiana, convergenti ma non tangenti verso l'alto e con la parte più larga verso il basso. Il tutto circondato da un bordo verde che riporta nel suo spessore le parole "Vigilanza Antincendi Boschivi" e "Protezione Civile".

Lo stendardo è di colore giallo con impresso in grande il logo VAB CALABRIA e l'emblema della Federazione. Lo stendardo della Federazione non può essere usato senza la preventiva autorizzazione del consiglio direttivo.

La bandiera da campo della Federazione è di colore giallo, ha la forma rettangolare con il lato maggiore pari alla lunghezza di quello minore aumentata della metà e da ambo i lati ha impresso, al centro il logo della Federazione. La bandiera da campo è sempre issata con il lato minore, più prossimo alla prima lettera del logo, verso il pennone, durante gli interventi per calamità, in prossimità della segreteria da campo della colonna mobile regionale ed è sempre accompagnata dal tricolore italiano di pari dimensioni al quale non può essere mai sovrapposta ma tutt'al più accoppiata. Una bandiera da campo della federazione è istituita presso ogni organismo associato. Il logo o l'emblema devono essere riportati su tutti gli atti, pubblicazioni e distintivi della Federazione, nonché sul materiale e le attrezzature. Il logo deve essere apposto su tutti gli automezzi in dotazione agli organismi federati mentre l'emblema è riportato sul distintivo del personale e sulle insegne da collocarsi all'ingresso della sede sociale.

L'acronimo ODV e gli estremi dell'iscrizione nel registro nazionale del terzo settore dovranno essere utilizzati oltre che nella denominazione anche in ogni senso distintivo o comunicazione rivolta a terzi o al pubblico, nei documenti ufficiali associativi, nella carta intestata ed in ogni altro atto promanante dell'associazione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 117/2017.

Monsi Carlo  Romeo Corrado  Giovanni 
  

Articolo 6
Festa della Federazione

L'ultima domenica del mese di aprile di ogni anno si celebra la festa della Federazione.

Articolo 7
Regolamento

L'organizzazione e il funzionamento della Federazione sono disciplinati dal presente Statuto e, in suo ossequio, dal regolamento redatto e approvato dal consiglio direttivo ai sensi del articolo 18.

La materia può essere disciplinata da un apposito regolamento.

Articolo 8
Ammissione degli organismi federati

Possono aderire alla Federazione le organizzazioni di volontariato V.A.B. Vigilanza Antincendi Boschivi di carattere infraregionale costituite in ciascuna area della regione, che abbiano forma federata o di organismo unitario, che condividano le ispirazioni di fondo che animano la Federazione e accettino senza riserve il presente Statuto e il Regolamento. Potranno altresì aderire alla Federazione tutti gli altri organismi di carattere regionale non denominati V.A.B. Vigilanza Antincendi Boschivi che siano organizzazioni di volontariato e che abbiano forma di federazioni, associazioni complesse, insieme di associazioni e singole associazioni, che condividano le ispirazioni di fondo che animano la Federazione e accettino senza riserve il presente Statuto e i Regolamenti. Qualora nella medesima area della regione siano presenti più organismi, anche non V.A.B., che intendano entrare a far parte della federazione, gli stessi individueranno un unico referente, assieme ad un vice, facente funzioni di questi, mediante apposito protocollo d'intesa tra la Federazione e tali organismi.

Il protocollo d'intesa avrà lo scopo di omogeneizzare i rapporti, anche operativi dei nuovi organismi non V.A.B., con la federazione ed i propri soci, al fine di adeguarli alle previsioni del presente Statuto.

Il referente del nuovo Organismo non V.A.B. ed il suo vice possiederanno comunque le medesime prerogative dei presidenti e dei vicepresidenti delle varie V.A.B. infraregionali, come previsto dal presente statuto. Per l'ammissione è necessario presentare apposita domanda scritta al consiglio direttivo, sottoscritta dal rappresentante legale dell'organismo e corredate dei documenti previsti dal regolamento. Il consiglio direttivo delibera, in via discrezionale e insindacabile, sull'ammissione dei nuovi organismi. La delibera di ammissione è comunicata all'organismo interessato da parte del consiglio direttivo. Parimenti, entro 60 (sessanta) giorni, è comunicata la motivazione dell'eventuale delibera di rigetto. L'organismo che ha proposto la domanda, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto, può chiedere che su l'istanza si pronunci l'assemblea generale dei soci, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'adesione alla Federazione, per qualsiasi categoria di organismo socio ha effetto con l'annotazione nel libro soci, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Articolo 9
Doveri e diritti degli organismi federati

Tutti gli organismi federati hanno il dovere di:

- a) Affermare e difendere, principalmente con l'esempio, i principi ispiratori e gli scopi della Federazione.
- b) Alla crescita morale e materiale della Federazione.
- c) Rispettare e far rispettare il presente Statuto e i regolamenti, nonché le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi federali.
- d) Promuovere e sviluppare la propria organizzazione a livello regionale anche coinvolgendo o ricercando la collaborazione di altre realtà associative di volontariato.

Monsieur Carlo *Elia* *Roma* *Caravello* *Giovani* *Stefano*
Carlo *Antonio* *Francesco*

- e) Versare le quote sociali annuali dovute per l'adesione alla Federazione entro il giorno trenta del mese di marzo di ogni anno.

Tutti gli organismi federati hanno diritto di:

- 1) Partecipare, a mezzo di propri rappresentanti, a tutte le manifestazioni e attività federali alle condizioni e con le modalità previste dal presente Statuto, dal regolamento e dalle deliberazioni degli organi federali.
- 2) Intervenire alle adunanze assembleari della Federazione.
- 3) Prendere visione degli atti deliberativi degli organi federali e della documentazione relativa alla gestione della federazione, con possibilità di ottenerne copia a proprie spese
- 4) Votare a mezzo di propri rappresentanti, nelle adunanze assembleari della Federazione.
- 5) Partecipare, con i propri rappresentanti, alle elezioni per le cariche sociali, fatti salvo i limiti e le condizioni di cui gli articoli 13 e 14.

Articolo 10

Provvedimenti disciplinari

Le sanzioni disciplinari nei confronti degli organismi federati sono deliberate e applicate nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, dal consiglio direttivo al fine di censurare:

- Comportamenti pregiudizievoli per i principi ispiratori, gli scopi, gli interessi, l'attività, il patrimonio o l'immagine della Federazione, commessi dagli organismi federati o da soci di questi.
- Comportamenti degli organismi federati o dei soci di questi, contrastanti con le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali.

Le sanzioni disciplinari consistono in :

- a) Richiamo scritto
- b) Sospensione per un periodo di tempo minimo di sei mesi e massimo di tre anni.
- c) Esclusione dalla Federazione.

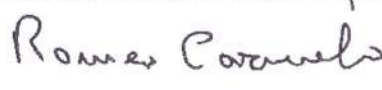
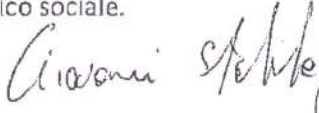
Ogni provvedimento di irrogazione di sanzione disciplinare è deliberato dal consiglio direttivo a maggioranza dei presenti; deve essere motivato e comunicato all'organismo federato per iscritto.

Il provvedimento di sospensione impedisce, per il periodo di sospensione stesso, il godimento di tutti i diritti di aderente di cui al presente Statuto e dei regolamenti sia per l'organismo federato sospeso che per i soci di questo, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 17. Il provvedimento di sospensione non libera l'organismo federato dall'obbligo di attendere ai doveri ed agli obblighi di cui al presente Statuto, al regolamento e derivanti alle deliberazioni degli organi della Federazione. Il provvedimento di sospensione o di esclusione non libera l'organismo federato dall'obbligo del versamento di tutte le eventuali somme, a qualsiasi titolo, dovute alla Federazione e comporta la privazione di tutti i diritti connessi alla qualità di associato.

Articolo 11

Gratuità delle prestazioni degli organismi federati, dei loro soci e collaborazioni retribuite

Tutte le prestazioni di ogni socio per lo svolgimento dei compiti sociali, sono rese in modo personale, spontaneo e gratuito, per sua libera scelta, al fine di svolgere attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per il raggiungimento degli scopi della Federazione e per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. E' fatta salva la possibilità di ottenere il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti stabiliti preventivamente dal consiglio direttivo e secondo le modalità previste dal Regolamento e comunque nelle forme e nei limiti di legge. Sono parimenti spontanei, gratuiti e disinteressati tutti gli uffici attinenti qualsivoglia carica o incarico sociale.

Monfria Carlo  Roma, Corrado  Giovanni 
M.  Castar  Francesco 

Ogni forma di rapporto economico con la Federazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità personale di socio della stessa o di socio di uno degli organismi federati. Prestazioni d'opera retribuite di dipendenti o professionisti anche non convenzionati, comunque non soci di uno degli organismi federati, sono ammesse solo per assicurare il regolare funzionamento della Federazione e, in particolare, per l'espletamento di funzioni o incarichi tecnici, burocratici, amministrativi contabili e fiscali o di istruzione e qualificazione professionale dei volontari, ai sensi della disciplina normativa emanata dalle Regioni di rispettiva pertinenza di ogni organismo federato.

Articolo 12

Perdita delle qualità di organismo federato

Il vincolo associativo che lega la Federazione all'organismo federato può sciogliersi, limitatamente a ciascun associato per;

- a) Scioglimento dell'organismo federato.
- b) Recesso.
- c) Esclusione.
- d) Morosità.

Il versamento della quota associativa Federale deve essere improrogabilmente effettuato entro il trenta marzo di ogni anno. In difetto, il vincolo associativo che lega l'organismo federato alla Federazione deve ritenersi automaticamente sciolto.

A seguito della perdita della qualità di organismo federato, per qualsiasi motivo intervenuta, sorge l'obbligo del versamento di tutte le eventuali somme a qualsiasi titolo ancora dovute alla federazione, della immediata restituzione dei beni strumentali di proprietà della Federazione eventualmente detenuti, degli emblemi sociali e di quanto altro possa, anche indirettamente, qualificare il detentore come appartenente alla Federazione.

Articolo 13

Eleggibilità e durata delle cariche elettive

Tutti i soci degli organismi federati aventi diritto al voto e non soggetti a cause di ineleggibilità sono eleggibili alle cariche sociali federali.

Tutte le cariche sociali federali hanno durata di tre anni ed è fatta salva la rieleggibilità.

Le candidature debbono essere comunque inoltrate alla Segreteria della Federazione almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea degli organismi federati in prima convocazione. Le procedure di voto sono disciplinate dal Regolamento, fermo restando il principio della personalità e della segretezza del voto.

Articolo 14

Ineleggibilità alle cariche federali e incompatibilità

Non possono essere eletti alle cariche sociali federali:

- i soci degli organismi federati che rivestano cariche, incarichi o funzioni politiche o sindacali, l'esercizio delle quali si ponga in contrasto con il carattere apolitico e apartitico e con gli scopi e le finalità della Federazione - i soci degli organismi federati che siano stati precedentemente sospesi per più di sei mesi. In tal caso l'ineleggibilità opera per tre anni dal termine del periodo di sospensione.

- i soci che nel precedente mandato hanno perso la qualità di membro elettivo di un qualsiasi organo della Federazione per accumulo di assenze. Tale ineleggibilità permane solo per il mandato successivo a quello in cui si è verificata la perdita della qualifica. In relazione alle nomine del Consiglio Direttivo trova l'applicazione l'art. 2382 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo e del collegio dei probiviri non possono ricoprire nessuna altra carica associativa.

Monfina Carlo *Elia* *Roma Corrado* *Giovani Stefano*
Col. Ballo

Francisco
Costa

Qualora un socio eletto a una carica sociale ne ricopra già un'altra incompatibile, dovrà optare per una delle due, con comunicazione scritta da inoltrarsi alla Segreteria della Federazione, antecedentemente alla prima adunanza di uno degli organi federali interessati.

L'ORGANIZZAZIONE

Articolo 15

Struttura della Federazione

La struttura della federazione è organizzata come segue:

Livello centrale, costituito da:

Sede e organi federali

Nuclei operativi specialistici di intervento regionale

Livello periferico, costituito da :

organismi federati di carattere infraprovinciale e provinciale.

Articolo 16

Ordinamento della Federazione

La Federazione esplica la propria attività a mezzo degli organi ordinari, straordinari e facoltativi.

Sono organi ordinari:

- Assemblea generale
- Il consiglio direttivo
- Il presidente
- Il segretario
- Il tesoriere
- Il collegio dei probiviri

Sono organi facoltativi:

- La sala operativa regionale
- I nuclei operativi specialistici di intervento regionale

Articolo 17

L'assemblea generale degli organismi federati

L'assemblea generale è l'organo sovrano della Federazione. Può riunirsi in sessione ordinaria o straordinaria. L'assemblea generale è costituita di diritto, dai consiglieri direttivi regionali elettivi, dai membri del collegio dei probiviri e dai componenti dell'organo di controllo, da ciascuno dei presidenti, legali rappresentanti e referenti degli organismi federati nonché da quattro delegati all'uopo indicati da ciascuno degli organismi federati stessi. Hanno diritto di partecipare all'assemblea generale i presidenti, legali rappresentanti, referenti e rappresentanti che appartengono ad organismi federati che siano in regola con il versamento della quota annuale federale alla data dell'adunanza assembleare. Tutti i membri elettivi degli organi centrali della Federazione hanno comunque diritto di partecipare all'assemblea, nel limite della durata del loro mandato, anche qualora risultino iscritti ad un organismo federato non in regola con il pagamento della quota annuale o che sia stato dichiarato escluso dalla Federazione, al solo scopo di garantire il funzionamento dell'organo assembleare al solo scopo di permettere il rinnovo delle cariche centrali della Federazione. Al fine di consentire la più alta partecipazione degli organismi iscritti alle adunanze, in particolare in occasione dell'approvazione dei bilanci e dell'elezione degli organi centrali della Federazione, l'assemblea dei soci può essere svolta anche con riunioni separate, diffuse sul territorio ove opera la Federazione, ovvero in videoconferenza.

Roma Corrado

Giovanni Stabile

Monfina Carlo

CA

Cartan Francesco

L'assemblea potrà quindi risultare regolarmente costituita anche sommando le presenze dei delegati di ogni singolo organismo federato che risultino riuniti, con la presidenza del proprio legale rappresentante, nella data e nell'ora indicate nella convocazione, in luoghi diversi da quello ove la stessa è ufficialmente convocata, purché tali luoghi siano stati indicati alla segreteria della federazione, entro l'ora d'inizio dell'assemblea stessa ed a condizione che le anzidette riunioni, siano effettuate contemporaneamente all'inizio dell'adunanza ed in collegamento da remoto con la stessa, secondo le modalità previste dal Regolamento.

I delegati riuniti nelle riunioni separate potranno intervenire nell'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero potranno esprimere il loro voto per corrispondenza o in via elettronica, purché abbiano previamente documentato la loro identità al proprio legale rappresentante, che presiede la riunione separata e purché questi a sua volta abbia documentato la presenza dei delegati, alla presidenza dell'Assemblea entro la fine della stessa.

Di tutte le operazioni di identificazione, di intervento e di voto, viene dato atto nel verbale della riunione separata. Il verbale della riunione separata è redatto a cura del Segretario dell'organismo federato, ove il Legale Rappresentante l'ha presieduta.

L'assemblea generale in sede ordinaria:

- a) Determina e indirizza l'attività della federazione
- b) Delibera sulle questioni attinenti alla gestione federale che il consiglio direttivo ritenga di sottoporle;
- c) Approva il bilancio federale consuntivo e quello preventivo relativi ad ogni esercizio annuale, come predisposti dal consiglio direttivo
- d) Elegge la commissione elettorale composta da tre o cinque membri, scelti fra i rappresentanti che hanno diritto di partecipazione e voto in assemblea generale e non hanno presentato la propria candidatura per le cariche da eleggere, né abbiano sottoscritto la candidatura di un altro socio, ai sensi del precedente articolo 13.

La commissione elettorale è incaricata della gestione delle operazioni di voto in occasione del rinnovo delle cariche federali nonché ricevere i ricorsi, quale organo di prima istanza, riguardo a tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla tornata elettorale.

- e) Elegge ogni tre anni i componenti elettivi del consiglio direttivo e i membri dell'organo di controllo e del collegio dei probiviri.

Pag.8

- f) Elegge i componenti elettivi del consiglio direttivo e i membri dell'organo di controllo e del collegio dei probiviri ogni qual volta gli stessi debbano essere sostituiti perché iscritti ad un organismo federato non in regola con il pagamento della quota annuale o che sia stato dichiarato escluso dalla Federazione;
- g) Delibera, su proposta del consiglio direttivo, la realizzazione di associazioni complesse e federazioni o l'adesione della Federazione per affiliazione ad Enti e organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali, nazionali o internazionali o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica e unitaria struttura, aventi scopi conformi con quelli contemplati nel presente Statuto, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni;
- h) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari

L'assemblea generale in sede straordinaria:

- a) Delibera sulle modificazioni del presente Statuto, ai sensi di legge;
- b) Delibera lo scioglimento della Federazione, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio associativo

Monfina Carlo 


Roma Corrado

Giovanni 
Cantani Francesco

L'assemblea generale è convocata presso la sede della federazione ovvero nel diverso luogo motivatamente indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea generale dei soci è convocata dal presidente mediante lettera raccomandata, pec, e-mail, o altro mezzo di messaggistica che assicuri la completa e tempestiva trasmissione, indirizzata ai presidenti, legali rappresentanti e referenti degli organi federati. L'avviso deve essere inviato con almeno quindici giorni di anticipo e deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea generale è convocata ogni anno, in sessione ordinaria, per esaminare e approvare il bilancio, e ogni qual volta il presidente o il consiglio direttivo o l'organo di controllo o il collegio dei probiviri ovvero un quinto degli organismi federati ne ravvisino l'opportunità espressa mediante istanza scritta alla segreteria regionale.

L'assemblea generale, sia in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente o, in sua mancanza dal vicepresidente ovvero in mancanza di questo dal segretario regionale o in mancanza di questo, dal consigliere elettivo con maggiore anzianità anagrafica, presente all'adunanza.

Il presidente dell'assemblea è coadiuvato dal segretario regionale o, in mancanza di questo o se questi la presiede, da un segretario facente funzioni all'uopo nominato dal presidente stesso.

L'assemblea generale, sia in sede ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza dei rappresentanti aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno due ore dalla prima, l'assemblea generale sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei componenti aventi diritto al voto presenti.

L'assemblea generale, in sessione ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea generale, in sessione straordinaria, delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Nel assemblea generale non sono ammesse deleghe.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, secondo la decisione del presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto dal regolamento.

In ogni caso, tutte le votazioni inerenti alle elezioni delle cariche e degli organi sociali sono segrete.

Il libro dei verbali dell'Assemblea dei soci è tenuto dal Segretario Regionale.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza degli organismi federati, ancorchè non intervenuti. Le delibere prese dall'assemblea generale dei soci nel rispetto del presente Statuto e dei Regolamenti, obbligano tutti gli aderenti alla Federazione ivi compresi quelli i cui rappresentanti non siano intervenuti, siano dissenzienti o astenuti dal voto.

Articolo 18

Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e direzione della Federazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dallo Statuto e dalla legge.

E' composto di diritto da tutti i presidenti legali rappresentanti o referenti di ciascuno degli organismi federati, fatto salvo il disposto degli articoli 13 e 14 del presente statuto.

Potranno essere eletti, fra i membri elettivi, anche i presidenti, i legali rappresentanti o i referenti di ciascuno degli organismi federati che sederebbero di diritto nel consiglio direttivo.

Nel qual caso ai presidenti, ai legali rappresentanti o ai referenti di ciascuno degli organismi federati che risulteranno eletti, subentreranno, di diritto, in seno al consiglio, i loro vice facenti funzione, individuati a norma dei rispettivi statuti o secondo i diversi accordi di ingresso nella Federazione stipulati con i rispettivi organismi.

Monsieur Carlo *Elia* *Roma Corrado* *Giovanni Mofe*
Ch. N. *Cartan* *Francesco*

Tutti i membri elettivi del consiglio direttivo che risultino iscritti ad un organismo federato non in regola con il pagamento della quota annuale o che sia stato dichiarato escluso dalla Federazione rimangono comunque in carica al solo scopo di garantire il funzionamento dell'organo e per permettere il rinnovo delle cariche centrali della federazione.

Il consiglio direttivo:

- a) Attua le deliberazioni adottate dall'assemblea generale;
- b) Adotta i provvedimenti di carattere generale per il raggiungimento degli scopi e degli obbiettivi della federazione, curando l'osservanza delle disposizioni statutarie, del Regolamento e delle delibere degli organi associativi;
- c) Dirige e coordina l'attività della federazione adottando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di interesse generale della Federazione e per la sua organizzazione.
- d) Delibera sull'ammissione di nuovi organismi
- e) Determina l'ammontare delle quote sociali annuali di adesione alla federazione nonché gli eventuali contributi integrativi in relazione alle attività svolte dalla Federazione;
- f) Delibera la nomina e la revoca, fra i suoi membri elettivi, delle cariche e dei referenti per ciascun settore organizzativo della Federazione e, in particolare del referente regionale per i servizi antincendio, del referente regionale per i servizi di protezione civile, del referente regionale per la formazione, del referente regionale per le questioni tecniche e del referente regionale per le pubbliche relazioni;
- g) Redige il bilancio generale consuntivo e preventivo da sottoporsi all'approvazione dell'assemblea generale, nonché la relazione sulla gestione sociale da allegarsi ai bilanci stessi;
- h) Propone all'assemblea generale degli organismi federati le modifiche dello Statuto;
- i) Redige il regolamento e delibera in merito alle sue modifiche;
- j) Nomina le commissioni centrali, attribuendo loro le relative funzioni;
- k) Nomina e revoca l'organo di controllo;
- l) Adotta e revoca i procedimenti disciplinari nei confronti degli organismi federati;
- m) Delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dal presente statuto o dal Regolamento.

Articolo 19

Adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi presso la sede regionale della Federazione, ovvero in diverso luogo motivatamente individuato dal presidente al momento della convocazione, sotto la presidenza del presidente stesso o del vicepresidente.

In prima convocazione, il consiglio direttivo è regolarmente costituito dalla maggioranza semplice dei suoi componenti. In seconda convocazione ovvero a distanza di almeno un ora dall'orario di prima convocazione, il consiglio direttivo è regolarmente costituito con l'intervento di almeno cinque membri.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità di voti contrari, prevale il voto del presidente.

In seno al consiglio direttivo non è ammessa delega. L'assenza ingiustificata di un consigliere elettivo a più di tre riunioni annuali del consiglio comporta la sua immediata decadenza. Il consigliere decaduto non è rieleggibile nella sola tornata elettorale immediatamente successiva. Le deliberazioni adottate dal consiglio direttivo sono riportate, anche in via sintetica su apposito libro dei verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte unitamente al presidente. Per la redazione dei verbali possono essere utilizzati anche strumenti informatici. Il libro dei verbali del consiglio direttivo è tenuto a cura del segretario regionale.

Roma Corrado Giovanni 2016
Cartan Francesco

Articolo 20

Decadenza tra i membri del consiglio direttivo

In caso di vacanza tra i membri elettivi del consiglio direttivo, per qualsiasi ragione verificatasi, la carica vacante è attribuita al primo dei candidati non eletti.

Qualora per qualsiasi motivo, non sia possibile procedere all'integrazione del numero dei consiglieri elettivi nel modo previsto dal comma precedente, il consiglio direttivo la nomina per cooptazione dei rappresentanti degli organi federati in seni all'assemblea generale, ritenuti idonei. Ciascuna nomina per cooptazione deve essere ratificata dall'assemblea generale nella prima adunanza successiva alla nomina stessa.

Articolo 21

Il presidente

Il presidente è il rappresentante legale e morale della federazione nonché presidente dell'assemblea generale e del consiglio direttivo.

E' eletto e revocato dal consiglio direttivo tra i suoi componenti.

Svolge tutte le funzioni attribuitegli dallo statuto e dal Regolamento o delegate dal consiglio direttivo.

Nei casi di particolare urgenza e necessità il presidente può adottare le decisioni di competenza del consiglio direttivo, con l'obbligo di comunicarle personalmente e senza indugio ai membri del consiglio direttivo, anche verbalmente, e di sottoporle tempestivamente al consiglio direttivo per la ratifica.

Nel caso di pubbliche calamità il presidente, o un suo delegato, ai sensi dell'art.28, può assumere la direzione di tutti i servizi di intervento e di soccorso della Federazione, assistito dai presidenti, o dai referenti o loro delegati, degli organismi federati coinvolti nell'opera di soccorso.

Il presidente convoca l'assemblea generale e il consiglio direttivo. Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dalla Federazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari o postali o altri sistemi informatici per incassi o pagamenti, procedere agli incassi, conferisce al vicepresidente o persona di sua fiducia all'interno del consiglio direttivo la delega per i versamenti o incassi, dispone con regolare visto, aggiornato alla data del prelievo, se ritenuta necessaria formalizza una speciale per il prelievo. Firma i contratti e le convenzioni nonché patti di intesa.

In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni e i suoi poteri sono esercitati dal vicepresidente.

Articolo 22

Potere di firma

Il presidente ha, in via ordinaria, il potere di firma per tutti gli atti della federazione.

Il presidente può delegare ad altri consiglieri elettivi il potere di firma di particolari atti.

La delega può essere concessa per un singolo atto o per un insieme omogeneo di atti destinati al medesimo progetto o finalità, con espressa indicazione della data di emissione, del termine di durata e della condizioni limitative di rilascio della delega stessa.

Nessun Consigliere è autorizzato a contrarre impegni vincolanti per la Federazione o per una delle sue articolazioni operative o territoriali né a sollecitare, trattare e sottoscrivere convenzioni o contratti, senza averne ricevuto espressa autorizzazione e delega dal consiglio direttivo, previa completa e circostanziata informativa.

Articolo 23

Il segretario regionale

Il segretario regionale ha la responsabilità organizzativa dell'Associazione Federale, controlla e provvede al tesseramento, cura l'attività propagandistica generale, tiene il registro degli associati e dei volontari, redige e conserva i verbali dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

Monfria Carlo
C.M. L...
Roma Corrado
Giovanni Malipolo
Carla Gracese

Articolo 24

Il tesoriere regionale

Il tesoriere regionale, oltre alle attribuzioni è responsabile della gestione amministrativa della Federazione, tiene il controllo dello stato patrimoniale della Federazione.

Articolo 25

Il collegio dei probiviri

Il collegio dei probiviri, ove previsto, è composto da cinque membri effettivi e due vicari membri supplenti. E' presieduto dal componente avente maggiore anzianità d'iscrizione alla federazione.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra gli organi della Federazione, tra la Federazione e gli organismi federati e tra gli organismi federati tra loro, relativamente alle materie di cui al presente Statuto o relativamente alle questioni che intendano unitariamente sottoporre al vaglio ed alla decisione del collegio dei probiviri.

Esamina le interpellanze degli organismi federati sull'operato degli organi centrali della Federazione.

Decide sui ricorsi degli organismi federati attraverso i provvedimenti di irrogazione di sanzioni disciplinari deliberati dal consiglio direttivo.

Pronuncia insindacabilmente in merito alle questioni di carattere morale della vita della Federazione, alla interpretazione dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni dagli organi sociali.

Il collegio è regolarmente costituito con l'intervento di almeno tre membri effettivi e delibera a maggioranza dei presenti.

Tutti i membri elettivi del collegio che risultino iscritti ad un organismo federato non in regola con il pagamento della quota annuale o che sia stato dichiarato escluso dalla Federazione rimangono comunque in carica al solo scopo di garantire il funzionamento dell'organo e per permettere il rinnovo delle cariche centrali della Federazione. Il libro dei verbali del collegio dei probiviri è tenuto a cura del medesimo.

Articolo 26

La sala operativa regionale

La sala operativa regionale è una struttura facoltativa ma raccomandata di coordinamento dei servizi di protezione civile e antincendio della Federazione. Opera sotto la supervisione del referente regionale del settore di intervento, ovvero, nel caso di interventi misti, sotto la supervisione congiunta dei due referenti regionali per i servizi di protezione civile e antincendio, e ha il compito di coordinare gli interventi di emergenza attuati dagli organismi federati, di concerto con essi.

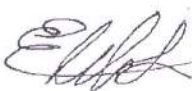
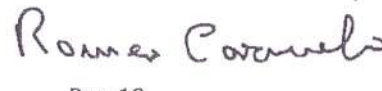
In caso di emergenza di rilievo, ai soli fini di garantire una adeguata risposta operativa e la gestione tecnica della sala operativa regionale e degli interventi, il presidente può affidare la direzione della stessa ed il coordinamento degli interventi per un periodo determinato, comunque rinnovabile, ad un socio di uno degli organismi federati, che possieda adeguata preparazione ed esperienza nel settore.

L'incaricato presterà comunque la propria opera sotto la supervisione del referente regionale del settore di intervento.

Articolo 27

Nuclei operativi specialistici di intervento regionale

Il consiglio direttivo può istituire nuclei operativi specialistici di intervento regionale, nei settori della protezione civile, nei settori sanitari, nei settori cinofili e dell'antincendio boschivo, sia con compiti tecnico-operativi, che con compiti tecnico-consulativi, anche degli organismi associati. Ai nuclei possono afferire risorse umane e strumentali, sia della Federazione che dagli organismi associati, secondo le disponibilità da questi manifestate. Le risorse essere destinate ai nuclei, sia in via permanente che temporanea. Le risorse eventualmente affidate dalla Federazione agli organismi associati debbono essere messe a disposizione della Federazione stessa, in caso di richiesta. Il Regolamento e le deliberazioni del consiglio direttivo determinano l'apporto di risorse, i criteri di partecipazione dei soci degli organismi associati e meccanismi di funzionamento dei nuclei specialistici di intervento regionale.

Moravia Carlo  Romeo Corrado  Giarini  Modik 

Indirizzo

Carta

Off. Bolino

Articolo 28

Verbali degli organi collegiali

Per ogni adunanza di ciascun organo collegiale della Federazione deve essere redatto un verbale da conservare in apposito libro. Dal verbale devono risultare l'eventuale dissenso e le motivazioni dei partecipanti in disaccordo rispetto alle decisioni adottate. I referenti degli organismi federati e i componenti dei consigli direttivi di questi hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta alla segreteria della Federazione.

Sono Obbligatori:

- Il libro degli associati o aderenti
- Il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali per atto pubblico.
- Il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali
- Il libro dei volontari

Articolo 29

La gestione patrimoniale e finanziaria

Il patrimonio della federazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utilizzi di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio della Federazione è unico e indivisibile

E costituito da:

- Patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà della Federazione
- Proventi ottenuti dalla Federazione, a livello centrale o locale, a titolo di quote sociali, di contributi degli aderenti e di terzi, convenzioni, di contributi pubblici nazionali e internazionali, elargizioni, lasciti, donazioni sussidi, di entrate proventi da attività connesse a quelle statuarie e di interessi su capitali.
- Avanzi di gestione
- Ogni altro bene e diritto di cui la Federazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio sociale è amministrato dal consiglio direttivo e non può essere destinato a finalità diverse da quelle statuarie o direttamente connesse.

Articolo 30

Il conferimento di beni e capitali

Ogni attribuzione patrimoniale o erogazione finanziaria erogato in favore della Federazione ma ricevuta da una delle articolazioni organizzative centrali della Federazione, da chiunque operata, deve essere direttamente conferita o accreditata da parte del soggetto erogatore, sia esso pubblico o privato, alla tesoreria federale.

Articolo 31

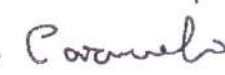
Il fondo regionale

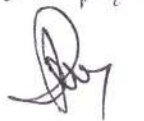
- La parte della quota sociale di tesseramento di ciascun socio degli organismi federati, nella misura stabilita annualmente dal consiglio direttivo
- Ogni altro provento, di qualsiasi natura, pervenuto direttamente alla tesoreria regionale

Detto fondo è direttamente gestito dal consiglio direttivo per:

- La gestione della sede regionale e della sala operativa regionale;
- Il finanziamento temporaneo e/o straordinario di organismi federati che versino in oggettive condizioni di bisogno;
- Altre motivate esigenze gestionali.

Monsi Carlo 

Roma Corrado 

Giovanni 
Michele 

Carla 

Col. del 

Articolo 32

Esercizio sociale e bilancio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio o bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, della Federazione e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie. Il consiglio direttivo documenta nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività, di cui all'articolo 4, che siano state svolte.

Il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno dell'esercizio sociale successivo.

Il bilancio preventivo e quello di esercizio o consuntivo sono redatti dal tesoriere, deliberati dal consiglio direttivo e sottoposti, unitamente ad una relazione illustrativa sulla gestione sociale, all'esame dell'organo di controllo. L'organo di controllo esamina i bilanci e la relazione illustrativa e li restituisce, con visto di approvazione, al consiglio direttivo entro il termine previsto dal regolamento.

I bilanci, corredati dai documenti di legge e la relazione illustrativa sulla gestione con il visto dell'organo di controllo, sono depositati presso la segreteria regionale e fatti pervenire in copia a ciascuna sezione e gruppo almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale dei soci, chiamata ad approvarli.

All'assemblea generale dei soci oltre alla relazione di missione viene altresì sottoposto il rendiconto relativo all'attività sociale, conclusa al trentuno dicembre dell'anno precedente.

L'associazione, per ogni annualità di riferimento, qualora risulti aver conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori alla soglia di legge, redigerà e depositerà presso la competente Autorità, e pubblicherà nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le linee guida che risulteranno in vigore, ai sensi di legge.

Il bilancio sociale, redatto dal consiglio direttivo, è sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione ed è depositato e pubblicato a cura del consiglio direttivo stesso.

Articolo 33

Organo di controllo

A) Organo di controllo

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio. Se collegiale, l'organo di controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'organo di controllo non può coincidere con quella del consiglio direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti dell'organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente dell'organo di controllo è incompatibile con quella di componente del consiglio direttivo.

B) Revisore dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Maria Carla Elia

Roma Corrado

Giovanni Sisti

Am

Articolo 34

Progetti

La presentazione di un progetto di rilevanza sovra provinciale o regionale da parte di un organismo federato, anche ove non sia richiesto il supporto tecnico e/o operativo della Federazione, deve essere preventivamente comunicata alla federazione stessa.

Ove sia richiesto il supporto tecnico e/o operativo della Federazione, la Federazione stessa trattiene una percentuale dell'importo derivante dall'esecuzione del progetto nella misura determinata dal consiglio direttivo.

La presentazione di un progetto da parte della Federazione deve essere preventivamente comunicata agli organismi federati.

Articolo 35

Atti e pubblicazioni della Federazione

Nessun documento pubblicazione potrà qualificarsi per atto della Federazione se non avrà ricevuto la preventiva approvazione del consiglio direttivo.

Articolo 36

Scioglimento e liquidazione della Federazione

In caso di scioglimento della Federazione, l'assemblea generale degli organismi federati in sessione straordinaria nomina i liquidatori, scegliendoli tra i soci rappresentanti degli organismi federati presenti all'ultima assemblea, e stabilisce le modalità della liquidazione.

L'assemblea generale dei soci che delibera lo scioglimento deve prevedere la devoluzione del patrimonio sociale residuo ad altri Enti del Terzo Settore aventi scopi conformi o compatibili con quelli contemplati nel presente Statuto, sentito l'Ufficio di controllo di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs 117/2017 e salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge.

Articolo 37

Rinvii

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Regolamento ed alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Montefia Carlo  Romeo Carmelo  Giovanni 
C.M.  Conti  Francesco 